COMUNE DI CANDIDA

(Provincia di Avellino)

Via Fontanelle , 7 - 9 - 83040 Candida (AV) - Tel. 0825/981024 - Fax 0825/981839
Codice Fiscale **80011930643** – Partita IVA **00299110643**
E – Mail **c.comunedicandida.tin.it**

Prot. n. 1848/2019 Candida lì, 5 agosto 2019

OGGETTO: ORDINANZA RECANTE DIVIETO DI VENDITA E/O SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE IN VETRO O MATERIALE METALLICO DURANTE LE MANIFESTAZIONI AUTORIZZATE DA QUESTO ENTE NELL'ANNO 2019

Il Sindaco

VISTO il calendario delle principali manifestazioni e degli eventi in programma nel 2019 sul territorio comunale;

VISTA la Circolare 7.06.2017 del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 555/OP/0001991/2017/1 c.d. Circolare Gabrielli, che, dopo i recenti fatti di Torino, ha posto in evidenza "la necessità di qualificare – nell'ambito del processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni – gli aspetti di *safety*, quali i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone e quelli di *security*, quali i servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai fini dell'individuazione delle migliori strategie operative"; nella predetta circolare n. 555/OP/001991/2017/1, tra le misure attinenti alla safety, proprie della organizzazione delle manifestazioni pubbliche, viene indicata "la valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità";

VISTA la Circolare del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del 19.06.2017 U. 0011464;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Interno del 28.07.2017 recante Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva;

CONSIDERATO che lattine e bottiglie possono essere utilizzate durante le manifestazioni per danneggiamenti alle cose ed alle persone, e possono venir utilizzate per creare problemi a discapito della sicurezza pubblica, nonché motivo di lamentela e di disordine;

CONSIDERATO che le semplificazioni procedurali e le misure legislative adottate per promuovere e agevolare le forme di libera concorrenza permettono la vendita anche di generi alimentari e bevande alcoliche di diversa gradazione con estrema facilità di approvvigionamento da parte dei consumatori, senza che l'Amministrazione Comunale e altre Istituzioni, comprese le Forze dell'Ordine più in generale, possano disporre di quegli strumenti di controllo tipici che l'ordinamento giuridico, ed in particolare il T.U.L.P.S, mette a disposizione solo nei confronti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

RILEVATO che le predette attività effettuano, per lo più in occasione di manifestazioni pubbliche e nelle ore serali e notturne, la vendita per asporto di alcolici ed altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che vengono poi consumate dagli acquirenti lungo i marciapiedi, le vie e le Piazze, contribuendo ad alimentare problemi di ordine e sicurezza pubblica, fenomeni di degrado urbano, disturbo della quiete pubblica, danneggiamenti ed imbrattamenti, nonché incidenti con lesioni alle persone, e che tali modalità di consumo generano il fenomeno dell'abbandono a terra dei contenitori di vetro o di latta delle bevande, sia integri che pericolosamente frantumati, e che ciò costituisce non solo fonte di pericolo per le persone che abitano o transitano in quelle aree, ma contribuisce anche a ingenerare una sensazione di degrado urbano;

DATO ATTO che tale situazione alimenta il disagio ed il senso di insicurezza dei cittadini, dei residenti, dei turisti e visitatori, con la conseguenza, inoltre, di una diffusa e generalizzata convinzione di non poter liberamente disporre, in condizioni di sicurezza e di libertà, degli spazi pubblici che dovrebbero essere fruibili da tutti;

DATO ATTO che l'ordinanza non contingibile e urgente sia strumento idoneo al contrasto di tale specifico fenomeno, nelle forme in cui si manifesta nei luoghi del territorio comunale interessati da pubbliche manifestazioni, e permetta di prevenire e contrastare situazioni di degrado, fronteggiando comportamenti che possano causare pericoli per i residenti, i turisti ed i visitatori che transitano nelle aree ove tali fenomeni maggiormente si concretizzano;

RITENUTO, pertanto, necessario, per un equo contemperamento della libertà di iniziativa economica con il perseguimento dell'interesse pubblico, adottare con celerità una misura idonea a prevenire inconvenienti ed i rischi derivanti dalla vendita incontrollata di bevande alcoliche e la dispersione dei relativi contenitori in vetro o di latta;

DATO ATTO che non sono altrimenti esperibili diverse modalità previste dall'ordinamento vigente al fine di preservare la sicurezza urbana, la tranquillità dei residenti, dei visitatori e dei turisti;

ATTESO che è già consuetudine adottare, in occasione delle principali manifestazioni pubbliche in svolgimento sul territorio, provvedimenti di limitazione dell'uso di lattine e bottiglie che consentono anche una più attenta gestione differenziata dei rifiuti;

VISTO il T.U.L.P.S. di cui al R.D. 18.6.1931 n. 773 e relativo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6.5.1940 n. 635;

VISTO l'art. 54 della legge n. 120 del 29.7.2010 secondo cui "I titolari e i gestori degli esercizi muniti della licenza prevista dai commi primo e secondo dell'articolo 86 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonché chiunque somministri bevande alcoliche o superalcoliche in spazi o aree pubblici, ovvero nei circoli gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni, debbano interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3, e non possano riprenderla nelle tre ore successive, salvo che sia diversamente disposto dal questore, in considerazione

di particolari esigenze di sicurezza. I titolari ed i gestori degli esercizi di vicinato, di cui agli articoli 4, comma 1, lettera d), e 7 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, devono interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24 alle ore 6, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.";

VISTO l'art. 50, comma 7-bis, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 8 del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modifiche con la Legge 18 aprile 2017, n. 48 ai sensi del quale "Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, (...) può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.";

CONSIDERATO il comma 2, art. 12 del Decreto LEGGE 20 FEBBRAIO 2015 N. 14 che modifica l'art. 14-ter, comma 2, della Legge 30 marzo 2001, n, 125;

RITENUTO opportuno procedere all'applicazione del divieto di vendita e/o somministrazione di bevande in vetro o materiale metallico durante tutte le manifestazioni pubbliche in programma nel 2019:

ORDINA

In occasione delle manifestazioni pubbliche, regolarmente autorizzate nell'anno 2019, nelle relative giornate ed orari di svolgimento, nel centro cittadino e nei pressi delle aree di svolgimento dei festeggiamenti:

- **a tutti i pubblici esercizi, ai commercianti in sede fissa e/o ambulanti, ai titolari di laboratori artigianali, il divieto di vendita per asporto di tutte le bevande in contenitori di vetro o materiale metallico, e di somministrazione delle bevande in bicchieri di vetro all'esterno dell'esercizio**;
- **a tutti i pubblici esercizi, ai commercianti in sede fissa e/o ambulanti, ai**

titolari di laboratori artigianali, il divieto di vendita per asporto e/o somministrazione ai minori di anni 18.

AVVISA

che, fatte salve le responsabilità civili e penali, chiunque non osservi le disposizioni di cui alla presente ordinanza, è soggetto al pagamento di conseguente sanzione di carattere pecuniario per inosservanza di provvedimento dell'Autorità, nella misura stabilite dalle normative vigenti.

AVVERTE

Contro la presente ordinanza è ammesso, in via alternativa, ricorso gerarchico al Prefetto, entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione, o in ulteriore alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Ai sensi dell'art. 18, della L. 689/81, il Sindaco è l'autorità competente alla quale potranno essere inoltrati scritti difensivi, secondo la procedura prevista dalla legge, avverso l'accertamento delle violazioni.

DISPONE

che la presente Ordinanza:

- venga pubblicata all'Albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune;
- venga notificata alle Associazioni ed imprese maggiormente presenti sul territorio, che si occupano di organizzazione di eventi nonché alle organizzazioni di categoria;
- sia trasmessa mediante PEC a:

  - PREFETTURA
  - QUESTURA
  - COMANDO POLIZIA LOCALE
  - COMANDO CARABINIERI

La presente ordinanza è eseguita dagli organi di forza pubblica, perseguendo a termini di legge i contravventori.

IL SINDACO
Dott. Fausto Picone

COMUNE DI CANDIDA (AVELLINO)